



**COMITATO DI GESTIONE FONDO SPECIALE PER IL VOLONTARIATO
EMILIA ROMAGNA**

Regolamento 2008-2010

(Approvato nella seduta del 10 luglio 2008)

INDICE

Pag. 2	Art. 1	Istituzione
	Art. 2	Finalità
	Art. 3	Ordinamento
Pag. 3	Art. 4	Funzioni del Presidente
	Art. 5	Funzioni del Vice-Presidente
	Art. 6	Funzioni del Segretario
Pag. 4	Art. 7	Composizione dell'ufficio di Presidenza
	Art. 8	Gratuità delle cariche e trattamento di trasferta
	Art. 9	Funzionamento del Comitato
Pag. 5	Art. 10	Forme di coordinamento dei Centri di Servizio
Pag. 6	Art. 11	Criteri per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato
	Art. 12	Nomina dei Membri negli Organi deliberativi e di controllo dei Centri di Servizio
	Art. 13	Struttura organizzativa

Art. 1

Istituzione

E' istituito ai sensi dell'art. 15 della L. 11 agosto 1991, n. 266 e del D.M. 8 ottobre 1997 il Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato presso la regione Emilia-Romagna.

Il Comitato ha attualmente sede in Bologna in Via San Giorgio 9.

Art. 2

Finalità

Il Comitato persegue le finalità indicate dal D.M. di cui all'art. 1 e dall'art. 16 e 17 della L.R. 12/2005, nell'intento di sostenere e valorizzare il volontariato e di promuoverne le espressioni più adeguate alle esigenze del territorio regionale.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato da norma nazionale o regionale, il Comitato gode della più ampia autonomia organizzativa, amministrativa e funzionale.

Art. 3

Ordinamento

Il Comitato è composto di 15 membri, nominati ai sensi dell'art. 2 - comma 2 del D.M. 8 ottobre 1997.

Il Comitato resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il Comitato precedente. Limitatamente ai fondi di competenza, esso esercita comunque le proprie funzioni fino all'insediamento del Comitato successivo.

Il Comitato elegge nel suo seno un Presidente e due Vice-Presidenti, tenendo conto dell'esigenza di garantire la rappresentanza delle diverse componenti in esso presenti e l'alternanza temporale delle cariche, e nomina un Segretario che può essere individuato anche al di fuori del Comitato stesso ma comunque appartenente alla struttura.

Il Comitato può costituire al suo interno delle Commissioni, anche in riferimento agli organismi di ordinamento nazionali, nominando il

coordinatore fra i membri individuati per competenza ed esperienza, preposte ai principali ambiti di attività che si rendessero necessarie per il miglior sviluppo delle funzioni di indirizzo, programmazione, gestione e controllo.

Art. 4

Funzioni del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di cui convoca e presiede le riunioni determinandone l'ordine del giorno, sentiti i vice presidenti.

Esso sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con altre Istituzioni pubbliche e private. Cura inoltre i rapporti tra Comitato e gli organi gestori dei Centri di Servizio istituiti ai sensi dell'art. 3 del D.M. 8 ottobre 1997.

Il Presidente può delegare precise funzioni ai Vice-Presidenti e avvalersi per talune procedure della collaborazione di altri componenti del Comitato.

Assume sotto la propria responsabilità tutti i provvedimenti inerenti all'ordinaria amministrazione e quelli di attuazione delle deliberazioni del Comitato.

Assume, altresì, i provvedimenti di competenza propri del Comitato quando l'urgenza e la necessità siano tali da non permetterne la tempestiva convocazione, informandone il Comitato stesso per la necessaria ratifica nella seduta immediatamente successiva, da comunicare in ogni caso entro 30 giorni. In caso di mancata ratifica il Comitato determina i modi di risoluzione dei rapporti nel frattempo instauratisi e non conclusi, facendo salvi invece quelli definitivamente conclusi.

Art. 5

Funzioni dei Vice-Presidenti

I Vice-Presidenti coadiuvano il Presidente e possono assumere, su delega disposta ai sensi del precedente art. 4, comma 3, funzioni precise di competenza dello stesso.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni spettanti vengono esercitate dal Vice-Presidente più anziano d'età.

Art. 6

Funzioni del Segretario

Il Segretario assiste il Presidente e i membri del Comitato nell'esercizio delle loro funzioni, cura la tenuta della contabilità relativa alle spese di gestione del Comitato e alla ripartizione dei fondi, nonché predispone formalmente le delibere da sottoporre allo stesso nel corso delle riunioni, delle quali cura la redazione e la tenuta dei verbali.

Art. 7

Composizione dell'ufficio di Presidenza

L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, dai Vicepresidenti e dai coordinatori delle Commissioni eventualmente costituite ai sensi del precedente art.3 comma 4.

Art. 8

Gratuità delle cariche e trattamento di trasferta

Le cariche sono gratuite; ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, e coloro che, senza delega o incarico di lavoro specifico, come componenti del Comitato partecipano ad incontri pubblici o riunioni interne ad enti od associazioni che trattano questioni attinenti al volontariato, dandone un pre-avviso previa autorizzazione del presidente per i conseguenti adempimenti amministrativi, spetta il trattamento di trasferta (rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio) e la idonea copertura assicurativa in caso di utilizzo dell'auto propria.

Art. 9

Funzionamento del Comitato

Il Comitato è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. Può inoltre essere convocato quando ne facciano motivata richiesta almeno quattro componenti del Comitato stesso, o il Presidente della Giunta regionale, o almeno tre rappresentanti degli istituiti Centri di servizio.

Il Comitato deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione del Comitato avviene tramite comunicazione scritta, cartacea e/o informatica, inviata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione unitamente al verbale della seduta precedente.

Per la nomina del Presidente e la prima approvazione del Regolamento interno il Comitato delibera con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei componenti nominati. Per tutte le altre questioni il Comitato delibera con la presenza della maggioranza dei componenti nominati e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti alla riunione.

Ogni componente del Comitato è tenuto a confermare per vie brevi, la partecipazione alle sedute del Comitato o a giustificare la propria assenza.

Ai sensi dell'art. 2 - comma 6, lett. c) del D.M. 8 ottobre 1997, il Comitato cura la tenuta dell'elenco regionale dei Centri di Servizio e ne pubblicizza l'esistenza con idonei strumenti, ricorrendo, se occorre, alla collaborazione con altre istituzioni. In tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun Centro e vengono pubblicizzati i regolamenti che li disciplinano.

Con le stesse forme di cui sopra il Comitato pubblicizzerà gli eventuali provvedimenti motivati di cancellazione dei Centri di Servizio dall'elenco di cui sopra ai sensi dell'art. 2, comma 6, lett. g) del DM 8/10/1997, tenuto conto di quanto indicato dall'art. 3, comma 5 dello stesso decreto.

Il Comitato può istituire gruppi di lavoro temporanei o permanenti e programmare momenti di studio volti alla conoscenza delle problematiche che attengono alle proprie competenze.

Art. 10

Forme di coordinamento dei Centri di Servizio

Il Comitato con proprio atto determinerà gli indirizzi di cui all'art. 16, comma 3 della l.r 12/2005 e le forme di coordinamento di cui all'art. 2, comma 6, lett. a) del DM 8/10/1997.

Art. 11

Criteri per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato

I Criteri per il finanziamento dei Centri di Servizio per il Volontariato sono fatti oggetto di appositi bandi o direttive da pubblicizzarsi con idonei strumenti.

Art. 12

Nomina e revoca dei Membri negli Organi deliberativi e di controllo dei Centri di Servizio

Per la nomina dei Membri negli Organi deliberativi dei Centri di Servizio, il Comitato richiede alle Amministrazioni Provinciali di presentare – sentito il Comitato Provinciale di Coordinamento di cui all’art. 19 della L.R. 12/2005 - una rosa costituita al massimo da tre nominativi tra i quali ne sceglie uno. In caso di mancata indicazione il Comitato, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, procede autonomamente alla nomina.

Per la nomina dei Membri negli Organi di controllo dei Centri di Servizio, il Comitato segue la stessa procedura di cui al comma precedente formulando la richiesta di indicazione dei tre nominativi agli Enti che concorrono alla determinazione del Fondo Speciale presenti sul territorio provinciale di riferimento.

Tali membri, salvo revoca, durano in carica per lo stesso tempo dell’organo da cui sono nominati e, all’interno degli Organi in cui sono nominati, hanno pari diritti e doveri di quelli nominati dagli Organi statutariamente competenti dei soggetti gestori dei Centri di Servizio.

Il Comitato è tenuto a convocare i Membri nominati negli Organi deliberativi e di controllo dei Centri di Servizio per consultazioni periodiche sull’andamento delle attività degli stessi.

Art. 13 Struttura organizzativa

Per l’espletamento delle proprie competenze il Comitato può avvalersi di collaborazioni professionali e, nei limiti e con le forme previste dalla normativa vigente, di personale retribuito. In tal caso la Presidenza provvederà ad istruire e perfezionare tutti gli adempimenti necessari.

Per il funzionamento della propria struttura organizzativa il Comitato di Gestione può emanare apposito regolamento in cui siano previste funzioni e compiti di tutti i collaboratori.